



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/10 DEL 21.06.2022

Oggetto: L.R. 29.7.1998, n. 23, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". Modifiche alla Direttiva sull'istituzione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/60 del 16.7.2003.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la deliberazione n. 21/60 del 16.7.2003, sono state approvate le direttive inerenti l'istituzione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile. Nel corso dei quasi 19 anni di vigenza i portatori di interesse e le diverse amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti connessi con le direttive, hanno proposto modifiche per rendere il testo più adatto a contemperare le esigenze di tutela delle specie selvatiche, l'attività di addestramento dei cani utilizzati nella attività venatoria e la attualizzazione del procedimento amministrativo connesso con le relative autorizzazioni.

L'Assessore riferisce quindi che l'argomento in parola è stato portato all'attenzione del Comitato regionale faunistico, che ha ampiamente dibattuto la proposta di modifica delle direttive in oggetto, per giungere, nella seduta del 18.5.2022, alla approvazione a larga maggioranza, del testo allegato alla presente deliberazione.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale l'adozione delle nuove direttive, come da testo approvato dal Comitato regionale faunistico e allegato alla presente deliberazione.

Ne illustra quindi le principali modifiche apportate alla precedente versione delle direttive.

In particolare sottolinea:

- le nuove modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, tramite documenti e cartografia elettronici e con una semplificazione documentale e procedimentale;
- la modifica apportata alle superfici minima e massima delle zone di addestramento per i cani (ZAC), precedentemente differenziate per cani da ferma o da seguita e ora unificate in un'unica fattispecie;
- la possibilità, in limitatissimi casi legati allo svolgimento di importanti manifestazioni e in analogia ai regolamenti delle altre Regioni italiane, alla esecuzione di prove in un periodo compreso fra il 1 aprile e il 31 luglio;



- la regolamentazione delle tipologie di recinzione necessarie per le ZAC permanenti, da eseguirsi in accordo con le normative sanitarie in contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare l'allegata direttiva riguardante l'istituzione delle zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile, in sostituzione del testo approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/60 del 16.7.2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda